

Allegato A alla delibera n. 406/21/CONS

**LINEE GUIDA PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO WHOLESale ALLE RETI
A BANDA ULTRA LARGA DESTINATARIE DI CONTRIBUTO PUBBLICO
CON MODELLO AD INCENTIVO**

Sommario

1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	1
2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE NUOVE LINEE GUIDA.....	6
3. CONDIZIONI GENERALI	8
4. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESale.....	10
5. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO.....	15
6. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI.....	19
7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE.....	19
8. ALTRE CONDIZIONI.....	20

**1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI
RIFERIMENTO**

Sintesi degli orientamenti comunitari del 2013

La Commissione europea ha delineato nel 2013 – con la Comunicazione “*Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01)*” – il quadro aggiornato della politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo rapido della banda larga ed ultra-larga, fornendo i criteri di ammissibilità degli stessi ai sensi dell’art. 107(3) del TFUE, nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della tutela degli investimenti privati. Il quadro comunitario è completato dal Regolamento (UE) N. 651/2014, c.d. “*General Block Exemption Regulation-GBER*”, che individua *ex-ante* le specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

Gli Orientamenti del 2013 (o “Linee Diretrici”), in particolare, affrontano il tema del ruolo del finanziamento pubblico nello sviluppo di reti a banda larga ed ultra-larga, inquadrandolo nell’ambito degli obiettivi di copertura, velocità e penetrazione della stessa fissati dall’Agenda Digitale Europea del 2010.

Anche alla luce del mutato quadro degli obiettivi comunitari, con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (c.d. “*Gigabit Society*” del 2016, che ha aggiornato i *target* europei di connettività da raggiungere entro il 2025) e con la Comunicazione sul decennio digitale (c.d. “*Digital compass*” del 2021, che ha invece fissato gli obiettivi per il 2030), gli Orientamenti, insieme alla GBER, sono in corso di aggiornamento; la Commissione ha infatti avviato una consultazione pubblica su tale tema l’8 settembre 2020, i cui esiti sono stati pubblicati a luglio 2021, insieme all’adozione di una prima modifica del GBER. Gli Orientamenti del 2013, quindi, rappresentano al momento il quadro attuale di riferimento in vigore sul tema degli aiuti di Stato, cui ci si riferirà nel seguito.

Sintetizzando il contenuto degli Orientamenti del 2013, va premesso che essi affermano in maniera prioritaria il principio di neutralità tecnologica; la neutralità tecnologica dell’aiuto di Stato figura, infatti, tra le condizioni necessarie ai fini di una valutazione di proporzionalità della misura e, in ultima analisi, di compatibilità della stessa con l’obiettivo del mercato interno. Le Linee Diretrici riconoscono così che gli interventi possono contemplare tutte le differenti soluzioni tecnologiche e le diverse piattaforme idonee a fornire servizi a banda larga (paragrafo 78).

Sempre sul fronte della valutazione di compatibilità del progetto di misura con le norme del Trattato, tra le condizioni la cui presenza deve essere verificata ai sensi degli Orientamenti, figurano anche chiare garanzie di trasparenza circa le misure di aiuto adottate (paragrafo 78, lettere *j* e *k*); sono infatti presenti disposizioni in materia di pubblicità dei documenti riguardanti le misure di aiuto (che dovranno essere accessibili per almeno 10 anni su di un sito *web* aperto al pubblico) e di accessibilità delle informazioni riguardanti le infrastrutture che hanno beneficiato delle stesse.

Altra condizione imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della misura (paragrafo 78, lettera *f*) è costituita dal principio del più ampio riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Le Linee Diretrici prescrivono che i partecipanti alle gare pubbliche per la realizzazione delle reti sussidiate i quali dispongano di infrastrutture di rete proprie nelle aree interessate dalla misura d’aiuto, debbano informare l’autorità concedente l’aiuto (SAGA, *State Aid Granting Authority*) e la ANR dell’esistenza di tali infrastrutture durante la fase di consultazione pubblica e debbano fornire a tutti gli altri partecipanti tutte le informazioni rilevanti al fine di consentire loro di inserire anche le infrastrutture in questione nella formulazione della propria offerta.



Le Linee Diretrici (paragrafo 51) prevedono inoltre che ogni investimento pubblico debba riferirsi a progetti che determinino un notevole miglioramento (*step change*) delle reti esistenti – sia in termini di disponibilità dei servizi, sia in termini di qualità degli stessi – e non semplicemente un miglioramento marginale della connettività dei cittadini. Nell’ottica del contenimento dei potenziali effetti distorsivi della misura su concorrenza e scambi, le Linee Diretrici conferiscono peraltro alla Commissione poteri significativi in materia di monitoraggio dei progetti quadro nazionali e dei progetti che prevedono aiuti di ammontare notevole (paragrafo 53).

Con specifico riguardo alla politica comunitaria in tema di promozione dello sviluppo di reti NGA mediante aiuti di Stato, le Linee Diretrici aggiungono alle condizioni generali di compatibilità e proporzionalità degli stessi (di cui alle sezioni 2.5 e 3.4 delle Linee Diretrici) ulteriori e più specifiche condizioni (paragrafo 80). Le misure di aiuto di Stato in favore dello sviluppo di reti NGA, per poter essere approvate, dovranno infatti prevedere condizioni di accesso in capo al beneficiario più stringenti rispetto a quelle previste per le reti a banda larga tradizionali. L’accesso all’infrastruttura sussidiata dovrà essere assicurato tramite servizi non solo attivi ma anche passivi, incluso l’accesso ai caviddotti che dovrà essere garantito per sempre (quindi oltre i 7 anni).

Nelle aree rurali con bassa densità abitativa, tuttavia, le Linee Diretrici prevedono che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull’infrastruttura sussidiata debbano essere offerti solo in presenza di una ragionevole domanda da parte di un operatore terzo. La domanda potrà essere considerata ragionevole solo in presenza *i)* di un coerente *business plan* e *ii)* in mancanza di offerte di prodotti comparabili nella stessa area a prezzi equivalenti a quelli praticati nelle aree più competitive.

Inoltre, le Linee Diretrici stabiliscono che nel caso in cui l’operatore sussidiato sia verticalmente integrato, questi debba prestare idonee garanzie di non discriminazione. In tal senso, nell’ambito della gara, le offerte basate su un modello *wholesale-only*, *passive-only* o su entrambi i modelli riceveranno un punteggio aggiuntivo (par. 80 lett. b).

Infine, in deroga al paragrafo 77, ai sensi del quale nelle cosiddette “aree nere” (nelle quali vi sono, ovvero si svilupperanno nell’arco di un triennio, almeno due diverse reti NGA) le misure di aiuto di Stato per realizzare ulteriori reti NGA sarebbero distorsive della concorrenza, le nuove Linee Diretrici prevedono eccezionalmente (paragrafo 82) la possibilità di erogare finanziamenti pubblici per reti NGA nelle aree urbane, a condizioni particolarmente rigide, al fine di accelerare lo sviluppo delle reti *ultrabroadband* e di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Le Linee Diretrici individuano il ruolo delle ANR nel contesto dei procedimenti per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato, evidenziandone la crucialità, in virtù dell’esperienza nel settore delle ANR; in tal senso, esse stabiliscono che le ANR



dovrebbero essere consultate dalle autorità che concedono l'aiuto in relazione: *i)* all'identificazione delle aree interessate dall'aiuto (*target areas*), *ii)* all'individuazione delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete sussidiata ed *iii)* ai prezzi di tali servizi nonché, *iv)* alla risoluzione delle controversie tra operatori che richiedono l'accesso alla rete sussidiata e l'operatore sussidiato (paragrafo 42). Le ANR sono incoraggiate a rilasciare delle Linee guida che le autorità locali possano utilizzare per valutare il contesto competitivo dei mercati, per definire i servizi di accesso all'ingrosso ed i loro prezzi, facendo riferimento ai principi del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche ed alle raccomandazioni della Commissione.

Le Linee Diretrici prevedono altresì che le ANR possano essere consultate per l'identificazione delle *target areas* (paragrafo 78 lett a).

Per quanto riguarda invece le condizioni di accesso all'ingrosso, le linee Diretrici stabiliscono **che gli obblighi di accesso imposti al beneficiario della misura di aiuto ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, dovrebbero essere allineati agli obblighi derivanti dalla regolamentazione di settore.** In linea di principio, l'operatore sussidiato è tenuto a fornire una gamma di servizi di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella fornita dall'operatore SMP. **Gli obblighi di accesso, peraltro, dovrebbero applicarsi per un periodo di almeno sette anni** e, qualora alla scadenza di tale periodo il beneficiario dell'aiuto venga identificato come operatore SMP, tali obblighi dovranno essere imposti dalle sole ANR ai sensi del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.

Infine, per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi di accesso, i prezzi dei servizi offerti sulla rete sussidiata dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR, sull'uso di *benchmark* di prezzo e **dovrebbero tenere conto del sussidio ricevuto.** Per **la definizione del benchmark – che rappresenta il limite massimo del prezzo applicabile** – rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della nazione o dell'Unione – per servizi confrontabili; **in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR. In assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell'orientamento al costo.**

La delibera n. 120/16/CONS ed il Piano BUL del 2015

Con la delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha adottato le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici*” destinate sia alle Stazioni appaltanti – al fine di indirizzare la redazione dei bandi di gara per la realizzazione di reti a banda ultra-larga con il contributo di finanziamenti pubblici, in specifiche aree territoriali a fallimento di mercato (aree bianche NGA) – sia ai soggetti



aggiudicatari di tali bandi, per individuare le modalità di accesso alle reti in fibra ottica realizzate con il contributo di finanziamenti pubblici.

In particolare, le linee guida hanno individuato, *inter alia*, i servizi *wholesale* che il beneficiario dovrà rendere disponibili agli operatori terzi e declinano le relative condizioni di offerta differenziate in funzione del modello di finanziamento pubblico adottato, diretto ed indiretto, indipendentemente dalla tecnologia sottostante.

Le citate linee guida stabiliscono i principi rispetto alle condizioni di **accesso minime** a cui un operatore beneficiario di aiuti pubblici, ammissibili ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, deve sottostare al fine di garantire condizioni di concorrenza sostenibile nelle aree a fallimento di mercato.

Nello specifico le linee guida sono state adottate dall'Autorità nel 2016 con delibera n. 120/16/CONS in una prospettiva di applicazione agnostica rispetto alla tipologia di modello di intervento pubblico che la stessa Autorità competente intende adottare.

La delibera n. 120/16/CONS ha rappresentato la base regolamentare rispetto alla quale sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell'ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga (BUL) del 2015.

Nel dettaglio, le aree bianche oggetto della misura sono state identificate sulla base di un processo di mappatura delle infrastrutture e dei servizi a banda ultralarga disponibili sul territorio, che è stato realizzato nel 2015 attraverso due consultazioni pubbliche e integrato nel 2016 con la richiesta di ulteriori informazioni. A valle di questo processo di mappatura, sono stati pubblicati tre bandi da parte di Infratel S.p.a. (Infratel), rispettivamente il 3 giugno 2016, l'8 agosto 2016 e il 20 aprile 2018. Considerando l'insieme delle UI obbligatorie (8,2 milioni) e quelle facoltative (1,4 milioni), l'insieme delle UI a bando era di oltre 9,6 milioni, alle quali si aggiungevano le sedi della Pubblica Amministrazione¹.

Tutti i lotti dei bandi sono stati aggiudicati all'operatore Open Fiber S.p.A. (OF). L'offerta del Concessionario prevede la copertura della quasi integrità delle UI complessive messe a bando, con una prevalenza di UI *over* 100 (in architettura FTTH), pari a 7,9 milioni UI, pari a circa l'83% del totale contro 1,6 milioni UI *over* 30 (con soluzioni FWA) (17%). A queste si aggiungono oltre 50.000 sedi della PA.

Nei bandi relativi alle gare indette da Infratel è stato previsto che, per la commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso, il Concessionario si impegnasse a rispettare i prezzi massimi di una lista di servizi di accesso alle infrastrutture a banda-ultra larga e, segnatamente, quelli indicati dalla delibera n. 120/16/CONS. Tali servizi,

¹ https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-BUL-Maggio-2020_compressed.pdf.

con i relativi prezzi stabiliti secondo le indicazioni della delibera n. 120/16/CONS, sono riportati nell'allegato alla lettera di invito per la partecipazione alla singola gara ("Listino Infratel").

Sulla base della delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha quindi approvato, tenuto conto delle previsioni del bando, nel corso della riunione tenutasi il 29 novembre 2018, i prezzi dei servizi non già inclusi nel Listino Infratel, secondo canoni di equità e ragionevolezza, oltre che tenendo conto dei prezzi di servizi analoghi approvati per TIM.

OF ha infine integrato il proprio Listino con l'offerta dei servizi all'ingrosso forniti su rete *Fixed Wireless Access*, i cui prezzi sono stati approvati dall'Autorità il 18 luglio 2019, ai sensi della delibera n. 120/16/CONS e di quanto indicato nei Bandi Infratel.

2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE NUOVE LINEE GUIDA

Il 27 luglio 2021, il Comitato interministeriale per la transizione digitale² (di seguito, CITD), presieduto dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha approvato il Piano di intervento "Italia a 1 Giga" (di seguito, anche il Piano) oggetto di consultazione pubblica dal 6 agosto al 15 settembre 2021. Si tratta del primo dei Piani di intervento pubblico previsti nella "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la *Gigabit Society*" (di seguito, Strategia) che, in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, PNRR), definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo *Gigabit Society* e con la Comunicazione sul decennio digitale *Digital compass*.

In particolare, con il Piano "Italia a 1 Giga" il Governo italiano intende fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* alle unità immobiliari che, a seguito della mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in *download* pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* verrà fornita senza limiti al volume di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

La circostanza che il Piano interessa aree in cui già sono presenti operatori che esercitano le suddette reti rende il modello di intervento di tipo "ad incentivo" (o *gap funding*) maggiormente idoneo ad incentivare le imprese a completare dette reti al fine di raggiungere la copertura di tutte le unità immobiliari, mediante l'impiego delle risorse del PNRR previste per il Piano.

² Istituito con il Decreto-Legge n. 22 del 1° marzo 2021 e presieduto dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.



Il modello ad incentivo rappresenta una forma di co-finanziamento di rete privata, mediante una contribuzione pubblica, finalizzato alla realizzazione di collegamenti a banda ultra larga di cui al Piano “Italia a 1 Giga” nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, offerta dall’amministrazione pubblica ad uno o più operatori individuati attraverso procedure a evidenza pubblica.

La proprietà rimane dell’operatore beneficiario che, in cambio, si impegna ad offrire i servizi *wholesale* di accesso agli operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a banda ultra larga, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee guida.

La scelta del modello di intervento ad incentivo prevede la selezione – attraverso procedure ad evidenza pubblica – di operatori che potranno presentarsi, in forma individuale o associata, al fine di realizzare, nelle aree interessate e a fronte di un contributo pubblico determinato come percentuale massima sul costo complessivo delle opere, le infrastrutture di rete che, una volta completate, rimarranno di loro proprietà.

La selezione dei soggetti che dovranno realizzare le infrastrutture di rete oggetto del Piano avverrà tramite procedura di gara, trasparente e non discriminatoria, così da garantire l’uso efficiente delle risorse pubbliche, in linea con il paragrafo 78(c) e (d) degli Orientamenti (2013/C 25/01) e in conformità con il D. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). I soggetti aggiudicatari, beneficiari del contributo pubblico, dovranno realizzare l’infrastruttura passiva *end-to-end* nel caso di reti sia *wired* sia *wireless*³.

I soggetti aggiudicatari del contributo dovranno inoltre offrire accesso *wholesale*, in conformità alle condizioni e ai criteri definiti dall’Autorità, sui principali **prodotti attivi e passivi**, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati un accesso a condizioni eque e non discriminatorie, con efficace disaggregazione dei servizi di accesso, in conformità con quanto indicato dagli Orientamenti.

Successivamente alla conclusione della prima consultazione pubblica sul Piano, il 24 novembre 2021, è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull’esito della mappatura delle reti fisse “Aree bianche 2016”, al fine di integrare il perimetro del Piano “Italia a 1 Giga” con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. Nella nuova consultazione pubblica, si specifica che “*L’intervento in tali aree sarà effettuato con le medesime modalità attuative previste nel Piano*”.

Ciò premesso, le presenti **Linee guida identificano le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento ad incentivo⁴ e si applicano a tutte le tipologie di servizi di accesso**

³ Nel caso di reti *wireless*, l’intervento dovrà includere l’installazione dell’antenna sull’edificio.

⁴ Qualora la versione definitiva del Piano, adottata dal Governo all’esito delle consultazioni pubbliche menzionate nel testo, dovesse definire altri modelli di intervento, l’Autorità, se del caso, provvederà ad integrare le presenti linee guida con le pertinenti condizioni.

***wholesale* sia attivi che passivi, indipendentemente dalla tecnologia sottostante e dalla natura del soggetto che realizzerà e gestirà dette reti.**

3. CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Linee guida individuano le condizioni di riferimento per l'accesso all'infrastruttura finanziata, tenendo conto del contesto in cui saranno realizzate le infrastrutture, in conformità con gli Orientamenti del 2013 della Commissione europea.

Alcuni elementi oggetto delle presenti Linee guida potranno essere utilizzati come criteri comparativi, utili alla selezione dell'operatore beneficiario, laddove ritenuti coerenti con l'obiettivo politico del finanziamento. In particolare, la Stazione appaltante potrà prevedere, nei bandi, punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di:

- soggetti che si impegnano ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità, riversando agli operatori che accedono alle infrastrutture eventuali maggiori efficienze rispetto al modello di riferimento;
- soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia e con un maggiore livello di disaggregazione rispetto a quella individuata nelle linee guida dell'Autorità ed eventualmente nel bando;
- soggetti che si impegnano ad erogare livelli di qualità (SLA) migliorativi rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità;
- soggetti che, a parità di copertura garantita in termini di UI, minimizzino il numero di collegamenti di *backhauling* per l'accesso ai servizi all'ingrosso da parte degli operatori richiedenti accesso.

Principio alla base di tutti i bandi per la rete di accesso a banda ultra-larga dovrà essere quello di "neutralità tecnologica", in base al quale sarà ogni singolo soggetto partecipante alla gara a proporre la propria soluzione tecnologica in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e qualità di servizio fissati dalla Stazione appaltante.

I partecipanti alla gara potranno anche proporre un modello di fornitura dei servizi che opera esclusivamente all'ingrosso e ciò potrà essere tenuto in conto nella fase di aggiudicazione dei bandi, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, nonché nella definizione degli obblighi specifici di non discriminazione in capo al beneficiario.

Nell'ambito dell'aggiudicazione dei bandi, potrà anche essere valutata positivamente la maggiore ampiezza e disponibilità di servizi di accesso di tipo passivo.

I bandi di gara dovrebbero essere definiti al più su dimensione regionale, con la possibilità di aggregare regioni confinanti.



Ai fini della presentazione di una propria offerta, i partecipanti alla gara dovranno indicare la percentuale minima e la percentuale massima previste, in fase progettuale, di utilizzo di una particolare soluzione tecnologica di accesso che intendono realizzare ai fini della copertura richiesta.

L'Autorità ritiene che, nell'ambito delle offerte dei partecipanti, un ruolo rilevante ai fini della valutazione dell'offerta sia la messa a disposizione di infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling* per il collegamento dei nodi di consegna con i nodi dell'operatore terzo richiedente l'accesso all'infrastruttura finanziata.

Per agevolare l'utilizzo dei servizi di accesso da parte degli operatori terzi è, inoltre, utile prevedere punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali.

Qualora siano già presenti, nell'area oggetto del finanziamento, infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling*, queste dovranno essere messe a disposizione dell'operatore beneficiario al fine di garantire la rapida attivazione dei servizi nell'area interessata.

L'Autorità ritiene opportuno, al fine di non alterare l'assetto concorrenziale, oltre che di garantire la certezza e la predicibilità delle condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate per gli operatori interessati i quali dovranno svolgere, per le proprie offerte nella selezione, preventive valutazioni di carattere tecnico ed economico e *business plans*, preventivamente stabilire che i prezzi fissati dai soggetti aggiudicatari dovranno essere pari ai prezzi dell'ultima offerta di riferimento di TIM approvata prima dei bandi e, nello specifico, ai prezzi approvati per il 2021.

In particolare, con riferimento a quanto sopra, le condizioni economiche di accesso alle infrastrutture di posa (cavidotti) e l'accesso alla fibra di *backhauling* dovranno essere al più pari al prezzo ultimo fissato dalla delibera n. 348/19/CONS, per quanto applicabile.

Si fa presente che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate⁵ e, pertanto, l'eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, la durata dei diritti d'uso deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all'infrastruttura finanziata, in considerazione della durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti europei 2013⁶, a norma del quale "*il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo*".

⁵ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. g) "Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate".

⁶ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a) "L'effettivo accesso all'ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo."



La rendicontazione contabile attuata dall'operatore beneficiario del contributo dovrà essere tale da garantire trasparenza sulle operazioni economiche compiute e facilità di controllo da parte dell'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo, consentendo il monitoraggio della redditività dell'investimento, quantificando eventuali sovraprofiti e permettendo così di recuperare la parte di contributo pubblico concessa in esubero (meccanismo di *claw back*)⁷.

Nel seguito delle presenti Linee guida vengono definiti:

1. l'insieme minimo di servizi di accesso *wholesale* all'infrastruttura di rete sussidiata che i beneficiari del contributo pubblico sono tenuti ad offrire;
2. i relativi prezzi da applicare;
3. la procedura per l'approvazione del listino dei servizi offerti dall'aggiudicatario (Listino);
4. le modalità di applicazione del principio di non discriminazione;
5. altre condizioni.

4. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

In conformità con gli Orientamenti europei 2013⁸, in caso di accesso a reti finanziate, e al fine di garantire la massima disaggregazione dell'offerta, deve essere proposta, in linea di principio, una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella imposta dall'Autorità di regolazione nell'ambito dei procedimenti di analisi dei mercati agli operatori che godono di significativo potere di mercato (*c.d.* operatore SMP).

Le presenti Linee guida fanno riferimento alle architetture FWA e FTTB/H, in quanto, ad oggi, rappresentano le soluzioni tecnologiche presenti sul territorio per l'offerta di servizi di connettività a banda ultra-larga che consentono di soddisfare gli obiettivi del "Piano Italia a 1 Giga".

I servizi offerti su tali architetture possono essere di tipo punto – punto (quando vengono impiegate risorse di rete della rete di accesso in modo esclusivo tra la sede d'utente ed il punto di consegna) ovvero di tipo punto-multipunto (quando parte delle risorse di rete sono condivise tra più sedi d'utente, come ad es. nel caso di soluzioni GPON e FWA).

⁷ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. i) "l'obbligo di separazione contabile per l'aggiudicatario per quanto attiene alla sovvenzione ricevuta renderà più agevole per l'autorità che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati".

⁸ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lettera g) "Le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR nel contesto della regolamentazione settoriale agli operatori che godono di significativo potere di mercato, in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura".



Alla luce del principio di neutralità tecnologica già richiamato non è, altresì, esclusa, per il soggetto partecipante alla gara, la possibilità di proporre, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica, architetture e tecnologie differenti, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando. In tali casi, su richiesta della Stazione appaltante anche durante le fasi di valutazione dell'offerta, l'Autorità potrà esaminare la congruità delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi *wholesale* offerti dal soggetto proponente rispetto ai principi generali contenuti nelle presenti Linee guida.

In linea con gli Orientamenti europei del 2013, i soggetti terzi dovranno avere la possibilità di utilizzare, sulla base del Listino approvato, le infrastrutture di posa e le connesse risorse di fibra spenta disponibili, oltre ai servizi *wholesale* attivi disponibili nell'area.

L'Autorità ritiene giustificato l'obbligo in capo all'operatore aggiudicatario di fornire i servizi attivi, qualora non sia previsto diversamente dal bando, ovvero servizi *wholesale* di tipo VULA e *bitstream* Ethernet.

L'accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile⁹ (ovvero prima di mettere in funzione la rete per le proprie divisioni o per i propri *partner* commerciali, secondo gli Orientamenti almeno 6 mesi prima) e dovrà essere garantito per almeno 7 anni¹⁰.

Più precisamente, la prima versione del Listino dell'aggiudicatario dovrà essere pubblicata almeno 6 mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso da parte dell'aggiudicatario, alle proprie divisioni *retail*, nel caso di aggiudicatario verticalmente integrato, e alle divisioni *retail* degli altri operatori. L'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso in uno specifico Comune dovrà essere reso noto al mercato con un anticipo di almeno 3 mesi.

Considerato che l'attuale insieme di servizi di accesso all'ingrosso su fibra ottica offerto dall'operatore SMP¹¹ (basato su servizi di rete attivi di tipo VULA FTTH, accesso alle infrastrutture passive con contratti per fornitura in IRU, accesso alla semi-GPON, previsto nell'offerta di coinvestimento di cui alla delibera n. 110/21/CONS, funzionalità abilitanti l'attivazione di accessi FTTH di cui alla determina n. 13/21/DRS, accesso al segmento verticale e al *backhauling* di tipo passivo e attivo) risulta già abbastanza articolato, l'Autorità ritiene che tale insieme possa essere considerato in prima battuta il

⁹ A tal riguardo, si rileva altresì che, ai sensi degli Orientamenti europei 2013, punto 78, lettera g), "Se fornisce anche servizi al dettaglio, il gestore della rete dovrebbe essere tenuto, in linea con la raccomandazione sulle reti NGA, a proporre prodotti di accesso all'ingrosso almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione di tali servizi al dettaglio".

¹⁰ Cfr. Orientamenti europei 2013, punti 78, lett. g)

¹¹ Cfr. delibera n. 348/19/CONS.

riferimento minimo anche per i servizi che l'operatore beneficiario deve rendere disponibili agli operatori terzi.

In particolare, il beneficiario deve fornire ai terzi richiedenti, con riferimento alle reti realizzate con utilizzo dei fondi pubblici in oggetto, servizi *wholesale* passivi e attivi almeno equivalenti all'elenco dei servizi previsti in capo all'operatore SMP dalla regolamentazione vigente (con l'aggiunta del servizio di accesso FWA in aree C&D di Open Fiber), di seguito sommariamente richiamati insieme ai documenti tecnici di riferimento (per le condizioni economiche si rimanda alla successiva Tabella 2).

Tabella 1: set minimo di servizi di accesso all'ingrosso dell'aggiudicatario e riferimenti tecnici

Set minimo di servizi di accesso all'ingrosso	
SERVIZIO	RIFERIMENTO TECNICO
Accesso alle infrastrutture di posa in rete primaria, secondaria e in adduzione (nuova realizzazione o esistenti.)	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Accesso disaggregato alla fibra ottica (c.d. accesso <i>end to end P2P</i>)	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Unbundling della fibra ottica (<i>pay per use full-GPON, semi-GPON, ove tecnicamente possibili e su richiesta</i> ¹²)	Delibera n. 110/21/CONS.
Co-locazione al PoP (<i>point of presence</i>) ed altri servizi accessori	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Accesso alle infrastrutture di posa di backhauling	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR

¹² Cfr Tabella 2.



Accesso alla fibra spenta di <i>backhauling</i>	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Accesso al segmento di terminazione in fibra ottica	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 284/20/CIR
Servizio VULA (su rete FTTH/B) Servizio Bitstream (su rete FTTH/B)	Offerta di Riferimento di TIM 2019-2020 approvata con delibera n. 286/20/CIR
Servizio di accesso attivo su rete FWA	Listino in aree C&D di Open Fiber ¹

¹ <https://openfiber.it/area-infratel/servizi/commercializzazione-aree-bianche/>

Gli Orientamenti europei 2013 prevedono esplicitamente la necessità di realizzare infrastrutture tecnologicamente neutrali, per consentire agli interessati l'uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali¹³; alla luce di tale principio, in caso di architetture di tipo FWA deve essere consentita la connessione ai nodi di rete di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA), in modalità VULA o *bitstream*, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando.

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTB/H, che può essere realizzata secondo un'architettura punto-punto oppure punto-multipunto (GPON), ai fini della fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione l'operatore aggiudicatario dovrà prevedere l'installazione di un idoneo punto di terminazione di edificio (PTE/ROE), in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS oltre che tenendo conto di quanto indicato nella delibera n. 293/21/CONS recante "*Linee guida di cui alla delibera n. 449/16/CONS in materia di accesso alle unità immobiliari e ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica*".

L'aggiudicatario dovrà garantire la copertura con la rete realizzata fino al ROE/PTE posizionato al limite della proprietà privata (o con l'installazione dell'antenna FWA sull'edificio) per tutti i civici inclusi nel lotto di aggiudicazione. È opportuno che l'aggiudicatario realizzi l'infrastruttura in modo tale che non vi sia mai la necessità di chiedere nuovi permessi all'Autorità competente, ad esempio per la realizzazione di scavi, affinché all'utente finale possa essere attivato il servizio senza incertezze nella

¹³ Orientamenti europei 2013, punto 23, nota 35 e punto 78, lett. g).

tempistica.¹⁴ Solo in tale circostanza l'UI/civico potrà essere inserito nei *database* di vendibilità dell'operatore.

Le condizioni economiche dei servizi all'ingrosso oggetto dei bandi, ricorrenti ed *una tantum*, dovranno includere anche i costi relativi al segmento terminale di rete e garantire comunque l'attivazione del cliente finale sulla base degli SLA previsti, anche laddove tale segmento terminale (dal ROE/PTE fino alla borchia di utente) sia realizzato su richiesta al momento dell'attivazione del servizio.

L'operatore aggiudicatario dovrà altresì adottare le misure regolamentari per la gestione dei passaggi dei clienti tra operatori di cui alla delibera n. 82/19/CIR, come successivamente integrata.

Gli Orientamenti europei 2013 evidenziano altresì¹⁵ che “può accadere che nelle aree rurali, a scarsa densità di popolazione, in cui sono disponibili limitati servizi a *banda larga*, o per imprese locali di piccole dimensioni, imporre la presenza di tutti i tipi di prodotti di accesso possa aumentare i costi d'investimento in modo sproporzionato, senza produrre benefici significativi in termini di aumento della concorrenza”. Laddove si dovesse verificare tale circostanza, l'Autorità condivide quanto sostenuto negli Orientamenti, ossia che **“in tali situazioni è lecito prevedere che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull'infrastruttura sovvenzionata non altrimenti previsti (ad esempio la co-locazione in punti di distribuzione intermedia) siano offerti soltanto in presenza di una domanda ragionevole da parte di un operatore terzo. La domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate”**.

La valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come “ragionevole” potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'Autorità su richiesta di una delle parti interessate ovvero dalle Stazioni appaltanti.

Gli operatori terzi che accedono alla infrastruttura sussidiata usufruiranno della fornitura efficace ed efficiente dei servizi all'ingrosso almeno alle medesime condizioni tecniche richieste dalla regolamentazione vigente (delibera n. 348/19/CONS) all'operatore notificato come SMP per l'accesso alle infrastrutture NGA proprietarie.

Laddove tecnicamente possibile, nel caso di diversi operatori aggiudicatari nei diversi lotti definiti nei bandi, gli stessi aggiudicatari saranno tenuti ad adottare sistemi e catene

¹⁴ Ad esempio, il documento del BEREC BoR (20) 42 indica un tempo di 4 settimane dalla richiesta dell'utente finale per la sua connessione, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a problematiche non tecniche, quali ritardi dovuti all'utente, ritardi dovuti a problemi di carattere amministrativo o dovuti a condizioni meteo estreme.

¹⁵ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a)



di gestione dei servizi all'ingrosso (*Provisioning/Assurance/Billing*) compatibili tra di loro, al fine di minimizzare gli impatti sulle catene di gestione per gli operatori *retail* acquirenti.

5. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO

Con riguardo alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alle reti in fibra ottica realizzate con modello di investimento ad incentivo, l'Autorità adotta, tenuto conto dell'esigenza di non alterare l'assetto concorrenziale rispetto alle altre aree del Paese, come riferimento di prezzo i valori definiti nell'Analisi di Mercato vigente recepiti nell'Offerta di Riferimento dell'operatore SMP¹⁶ (c.d. prezzi OR) prima dei bandi (2021) – salvo quanto meglio chiarito più avanti in Tabella 2 in merito ad alcuni servizi – con applicazione del meccanismo di *claw-back*, in due fasi¹⁷, per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*. Tale soluzione, infatti, consente di riportare i costi di produzione ad un livello pari a quelli sostenuti nelle aree competitive, alla base dei prezzi OR, minimizzando il livello di cofinanziamento pubblico necessario.

Nel caso in cui il finanziamento dovesse portare i costi al di sotto del livello competitivo questo verrà restituito in sede di *claw back* (prima fase) per essere reinvestito in altre aree.

I prezzi di riferimento dei servizi *wholesale* individuati nelle presenti Linee guida (cfr. Tabella 2 che segue) rappresentano il tetto massimo (*price cap*) a cui fare riferimento sia per quanto concerne le condizioni economiche ricorrenti (canoni), sia in riferimento alle condizioni economiche *one-off* (contributi *una-tantum*). Tali valori di *price cap* (per gli specifici valori di dettaglio si rimanda alla tabella più avanti riportata) debbano essere considerati quali prezzi di riferimento massimo da rispettare, rispetto ai quali il beneficiario potrà formulare la propria offerta di partecipazione al bando. Analogamente, i valori di riferimento per SLA di *provisioning* ed *assurance* individuati nelle presenti Linee guida (cfr. Tabella 2 che segue) rappresentano le condizioni minime di fornitura dei servizi che il beneficiario deve garantire.

L'Autorità ritiene opportuno che l'operatore beneficiario degli aiuti di Stato predisponga, a sostegno della misura di controllo dei prezzi, un sistema di contabilità dei costi sostenuti

¹⁶ Prezzo che dovrà risultare, a parità di perimetro impiantistico, di norma inferiore al prezzo OR grazie all'intervento del finanziamento pubblico.

¹⁷ Il primo stadio di valutazione, legato alla fase di consuntivazione dei costi di sviluppo necessari per la realizzazione delle reti sussidiate, permette di verificare, già al rilascio in esercizio della nuova infrastruttura, se il finanziamento pubblico erogato sulla base della stima dei costi corrisponde alla quota minima di stanziamento pubblico che consente ad un generico operatore efficiente di replicare le condizioni economiche delle aree competitive del territorio nazionale nell'area oggetto di sussidio. Il secondo stadio di valutazione è legato invece alla fase di consuntivazione di tutti i ricavi generati dai servizi all'ingrosso forniti mediante la infrastruttura finanziata - ancorché non stimati in fase di redazione del business plan - sulla base dell'effettivo take-up della infrastruttura, rilevato alla fine del periodo di vincolo del beneficiario, per valutare eventuali extra-profitti generati da ricavi e costi incrementali non stimabili all'atto della stesura del piano economico-finanziario.

per la realizzazione dell'opera aggiudicata tale da rendere agevole per l'ente che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati ai fini della applicazione del *claw back*.

La separazione contabile dei servizi oggetto di finanziamento consentirà all'Autorità un'attività di vigilanza più efficace al fine di valutarne gli effettivi costi di realizzazione e gestione.

Relativamente ai servizi di accesso alla fibra spenta (in rete di accesso o in rete di *backhauling*), il beneficiario si dovrebbe impegnare a formulare una modalità di prezzo alternativa all'IRU a 15 anni, presente nel Listino, che minimizzi le barriere all'accesso nelle aree finanziate, formulando, su richiesta, modalità di pagamento su base mensile tenuto conto del WACC regolamentato nell'analisi di mercato dell'Autorità.

Laddove il beneficiario realizzi architetture FTTB/H su rete GPON esso dovrebbe favorire la predisposizione di un'offerta basata su soluzioni multi-GPON¹⁸.

Le condizioni economiche massime di riferimento (*price cap*) per la definizione del piano tecnico-economico di offerta, per singolo servizio, sono espone nella tabella seguente (salvo ove diversamente specificato per OR si intende l'ultima Offerta di Riferimento di TIM, approvata prima dei bandi, pertinente al servizio di accesso considerato), insieme ai relativi SLA di *provisioning*, fissati utilizzando i valori previsti per le Offerte di Riferimento di TIM 2021 ai sensi della delibera di analisi di mercato n. 348/19/CONS, o i riferimenti di costo presenti nella stessa delibera di analisi di mercato o, infine, i prezzi offerti in aree C&D da Open Fiber (servizi FWA).

Tabella 2: elenco dei servizi minimi di accesso e relative condizioni di fornitura tecnico ed economiche (price cap, SLA).

Condizioni economiche <u>massime di riferimento</u>		Canoni	contributi attivazione	SLA di provisioning	SLA di assurance
Accesso alle infrastrutture di posa in rete primaria, secondaria e in adduzione (nuova realizzazione o esistenti)	Prezzo definito nell'OR di TIM con IRU a 15 anni	IRU 15 anni 7,11 €/metro/minitubo (infrastruttura sotterranea) 3,96 €/metro/minitubo (infrastruttura aerea); 377,19 €/tratta/minitubo (Infrastruttura di adduzione)	397,4 € (per tratta) 278 € (Studio di Fattibilità)	24 ore (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)
	Prezzo definito nell'OR TIM con IRU a 15 anni	2.484,5 € IRU 15 anni (25,14 €/mese) in rete primaria;	397,4 € (per tratta)	24 ore (100% dei casi)	40 giorni lavorativi (100% dei casi)
Accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria	Su richiesta degli operatori terzi, il	1.563,21 € (IRU 15 anni)	1.074,53 € (attivazione)		

¹⁸ Con tale soluzione viene messa a disposizione di un operatore un cd. Ramo di GPON (che consiste in una tratta di fibra condivisa tramite uno splitter da più utilizzatori).



	beneficiario formula un'offerta con canone mensile tenuto conto del WACC fissato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.	(15,82 €/mese) in rete secondaria	presso il PTO in campo) 278 € (Studio di Fattibilità)		
Accesso disaggregato alla fibra ottica (accesso end to end P2P)	Prezzo in linea con le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc.) definite nella delibera n. 348/19/CONS	25,14+15,82+2,80 (€/mese)	397,4 € (per tratta) 278 € (Studio di Fattibilità)	24 ore (100% dei casi)	40 giorni lavorativi (100% dei casi)
Unbundling della fibra ottica (pay per use full-GPON, semi-GPON, ove tecnicamente possibili e su richiesta)	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta di <i>unbundling</i> della GPON (<i>full GPON</i> e semi-GPON) a condizioni economiche tali per cui le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc) sono pari a quelle definite nella delibera n. 348/19/CONS.	Full GPON 11,63 €/mese/accesso Semi GPON 10,44 €/mese/accesso	73,53 € pari al valore del contributo di attivazione del segmento di terminazione in fibra ottica	3 giorni lavorativi (100% dei casi)	19 giorni solari (100% dei casi)
Co-locazione al PoP (point of presence) ed altri servizi accessori	Prezzo definito nell'OR TIM	Affitto spazi 113.71 €/m ² Servizi facility management 20.36 €/m ² Servizi di security 5 €/m ² Costo unitario dell'energia a cura dell'operatore Costo impianti di energia per modulo 1Kw di potenza 1101.94 €/anno Climatizzazione 1Kw costo impianti 100,20 €/anno		90 giorni lavorativi (100% dei casi)	12 ore lavorative (100% dei casi)
Accesso alle infrastrutture di posa di backhauling	Prezzo definito nell'OR TIM	7.11 €/m IRU 15 anni	397,4 € (aggiornamento cartografico) 219,11 €	Entro 24 ore (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)



			(Studio di Fattibilità)		
Accesso alla fibra spenta di backhauling	Prezzo definito nell'OR TIM come IRU a 15 anni.	Coppia di fibre ottiche 1,61 €/metro	469,20 € (aggiornamento cartografico) 219,11 € (Studio di Fattibilità)	Entro 24 ore (100% dei casi)	60 giorni lavorativi (100% dei casi)
	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile convertendo il valore IRU e tenuto conto del WACC regolamentato.	Coppia di fibre ottiche 0.20 €/metro/anno			
Accesso al segmento di terminazione in fibra ottica	Prezzo definito nell'OR TIM	2,8 €/mese	73,53 €	3 giorni lavorativi (100% dei casi)	19 giorni solari (100% dei casi)
Servizio VULA (rete FTTH/B)	Prezzo definito nell'OR TIM per VULA FTTH, prezzo massimo definito nell'OR di Open Fiber per FWA.	15,20 €/mese (VULA FTTH consumer) 46,61 €/mese (VULA FTTH Business)	69,76 €	32 ore solari (100% dei casi)	20 giorni solari (100% dei casi)
Servizio di accesso FWA	Canone definito nel Listino di Open Fiber in aree C&D; contributi <i>una tantum</i> e SLA allineati al VULA FTTH/B	14,9 €/mese (accesso FWA)	69,76 €	32 ore solari (100% dei casi)	20 giorni solari (100% dei casi)
Servizio bitstream di trasporto Ethernet su rete FTTH/B	Prezzo definito nell'OR TIM	26,21 €/Mbit/s/anno		32 ore solari (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTH/B, il servizio di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione sarà offerto in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS e dalla delibera n. 293/21/CONS che ha adottato le Linee guida per l'accesso ai condomini.

L'operatore aggiudicatario dovrà altresì adottare le misure regolamentari per la gestione dei passaggi dei clienti tra operatori di cui alla delibera n. 82/19/CIR, come successivamente integrata.

Il prezzo dell'*unbundling* della fibra ottica su rete multi-GPON viene stabilito a condizioni economiche tali per cui le singole componenti di costo (segmento di



terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc.) sono pari a quelle definite nella delibera n. 348/19/CONS, come rappresentato nella precedente tabella.

La previsione in capo all'operatore beneficiario di un obbligo di rendicontazione contabile dei costi di progetto ha il vantaggio, da un lato, di rendere agevole per la Stazione appaltante che concede l'aiuto il controllo dell'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati ai fini della applicazione del *claw back* e, dall'altro, di consentire all'Autorità le attività di verifica di competenza.

6. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI

A valle dell'aggiudicazione del bando, il beneficiario pubblicherà il primo Listino dei servizi all'ingrosso, coerente con i requisiti del Bando e con le presenti Linee guida, inclusivo delle condizioni tecniche di fornitura e degli SLA. La prima versione del Listino del beneficiario rimarrà valida per almeno due anni, al fine di garantire una certa stabilità delle condizioni di accesso per il mercato e delle condizioni di fornitura per il beneficiario.

Oltre il citato periodo di almeno due anni, l'Autorità potrà procedere ad una verifica della validità di tali condizioni, su richiesta avanzata dalla Stazione appaltante, nel caso di eventuali variazioni significative: *i)* delle condizioni di costo di fornitura dei servizi, anche sulla base di *benchmark* di mercato, *ii)* delle condizioni di *take-up* dei servizi rispetto a quelle prevedibili in fase di prima approvazione, *iii)* del rendimento del costo del capitale (WACC), *iv)* delle condizioni generali del mercato nelle aree interessate nonché in aree più competitive.

Le eventuali nuove condizioni tecniche ed economiche di accesso, laddove fissate con il suddetto processo di rivalutazione, rimarranno in vigore per un periodo minimo di ulteriori due anni, a valle del quale l'Autorità potrà procedere ad una nuova verifica, su eventuale richiesta della Stazione appaltante, alle stesse condizioni sopra rappresentate.

Rimane salvo il potere di vigilanza dell'Autorità, esercitabile in ogni momento, in corso di esecuzione del contratto, su richiesta della Stazione appaltante, in merito alla conformità delle condizioni tecnico ed economiche di fornitura, per ciascun specifico servizio, al quadro regolamentare previsto dalle presenti Linee guida.

Infine, rimane anche salva la competenza dell'Autorità di valutare in ogni momento, su segnalazione della Stazione appaltante, le condizioni tecniche ed economiche degli eventuali servizi aggiuntivi al set minimo di servizi di accesso all'ingrosso di cui alla tabella 1, che l'aggiudicatario potrà proporre.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE

L'operatore beneficiario offrirà agli operatori terzi i servizi di accesso *wholesale* nel rispetto del principio di non discriminazione.



L'operatore beneficiario dovrà predisporre una specifica contabilità separata che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, in modo da rendere più trasparente e oggettivo il monitoraggio e la rendicontazione dei sussidi pubblici ricevuti, ed impedire fenomeni di sussidio a vantaggio delle proprie direzioni commerciali (nel caso di operatore verticalmente integrato).

Nel caso in cui l'operatore beneficiario sia notificato come SMP, si applicano le misure definite nella delibera n. 348/19/CONS di analisi di mercato nell'ambito delle misure di *equivalence*.

Nel caso in cui l'operatore beneficiario non sia notificato come SMP, si ritiene giustificato, come modalità di applicazione dell'obbligo, che il modello di *equivalence* venga identificato caso per caso, tuttavia sulla base di una proposta avanzata dal beneficiario che sia in linea, fatto salvo ove non tecnicamente possibile o non pertinente, con quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.

Al fine di garantire una reale equivalenza di accesso, l'Autorità ritiene giustificata l'implementazione di un sistema di misurazione, in termini comparativi, delle prestazioni svolte dall'operatore beneficiario.

Per coerenza con le indicazioni della Raccomandazione 2013/466/UE, relativa agli obblighi di non discriminazione, il paniere degli indicatori di *performance* dovrebbe coprire almeno il processo di *delivery*, il processo di *assurance*, la disponibilità dei servizi e l'indisponibilità dei sistemi *wholesale* prevedendo indicatori almeno in relazione a: *i*) il processo di ordinazione; *ii*) la fornitura del servizio; *iii*) la qualità del servizio, compresi i guasti; *iv*) i tempi di riparazione dei guasti; *v*) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso delle reti sussidiate soggette all'obbligo di accesso.

A tale riguardo l'aggiudicatario fa riferimento ai rilevanti e principali KPI di cui alla delibera n. 348/19/CONS, ossia all'insieme di KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS.

L'operatore verticalmente integrato dovrà inoltre comunicare, con opportuno preavviso, agli operatori terzi l'avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio. In particolare, si ritengono congrui i tempi definiti per l'operatore SMP nella delibera n. 348/19/CONS.

8. ALTRE CONDIZIONI

In attuazione del principio di trasparenza, come detto il soggetto beneficiario dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, all'Autorità e, una volta approvato, agli operatori interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, il listino dei servizi *wholesale* su rete NGAN e FWA sulla base delle Linee guida definite dall'Autorità (Listino dei servizi), che comprenda le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso alla rete e la possibilità di acquistare singoli elementi



intermedi. In aggiunta il Listino dovrà prevedere adeguati SLA e Penali in linea con le pertinenti Offerte di Riferimento di TIM.

Il beneficiario deve indicare altresì agli operatori terzi, includendoli nel Listino, i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata, sia di tipo attivo che passivo. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'ambito del Listino proposto dal beneficiario, la quale dovrà anche prevedere l'offerta tecnico-economica dei collegamenti di *backhauling*, anche realizzati attraverso la condivisione di infrastrutture preesistenti proprie o di terzi siano esse di proprietà pubblica o privata.

I bandi dovranno prevedere che l'aggiudicazione è subordinata ad una sufficiente trasparenza circa il piano previsionale di sviluppo della rete del beneficiario (per Comune o area unitaria di intervento), circa i suoi aggiornamenti e la sua progressiva attuazione.

L'aggiudicatario rende disponibile un *database* geolocalizzato di vendibilità dei servizi all'ingrosso, al fine di garantire la gestione della commercializzazione degli stessi servizi.

Rientra tra le competenze di vigilanza dell'Autorità, la gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di recepimento della Direttiva n. 2014/61/UE.

Le eventuali controversie fra l'operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica sull'applicazione del Listino approvato possono essere rimesse alla competenza dell'Autorità.

Parimenti, possono essere segnalate all'Autorità eventuali inottemperanze rispetto ai principi di parità di trattamento.